

PREAMBOLO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE, CONNESSE E DIVERSE

Art. 4 PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO

Art. 5 PATRIMONIO

Art. 6 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Art. 7 ENTRATE E FONDO DI GESTIONE

Art. 8 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 13 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Art. 14 CONVOCAZIONI, ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Art. 16 FUNZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 PRESIDENTE

Art. 18 VICEPRESIDENTE

Art. 19 IL DIRETTORE GENERALE

Art. 20 ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22 LIBRI DEI VERBALI E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 23 BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 24 BILANCIO SOCIALE



Art. 25 ALBO D'ORO

Art. 26 BENEMERITI, SOSTENITORI, ADERENTI

Art. 27 NUOVE ADESIONI, ESCLUSIONI E RECESSO BENEMERITI, SOSTENITORI E ADERENTI

Art. 28 DURATA DELLA FONDAZIONE

Art. 29 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

Art. 30 CLAUSOLA DI RINVIO

Preambolo

L'Opera Pia "SS. Redentore" viene fondata in seno alla Società S. Vincenzo de' Paoli nel 1897, per iniziativa del medico condotto del comune dott. Ercolano Cappi, con il sostegno dell'allora Parroco don Pietro Gardinali; tra i fondatori figurano altresì Primo Ferrari, Enrico Ferrari, Secondo Balteri ed il dott. Giuseppe Camerini. Lo scopo originario è quello di offrire ai cronici del comune di Castelveverde una sistemazione adeguata, sia in termini di assistenza che di vicinanza con i parenti. L'opera nasce dalla convinzione che l'anziano malato rappresenta comunque una forza positiva e nonostante le sue fragilità può aiutare a scoprire il valore della vita. Il 20 marzo 1901 prendono il via i lavori di costruzione dell'ospedale, il cui funzionamento viene autorizzato dal Prefetto di Cremona il 10 giugno 1902, mentre l'apertura seguirà a pochi giorni di distanza il 01 luglio 1902. Un registro di allora conta diciassette ammalati dei comuni di Castelveverde e Tredossi. Successivamente il numero degli Ospiti cresce insieme alle esigenze assistenziali. La struttura viene allargata con la costruzione di due infermerie per cento posti letto ed una cappella per il culto. Fin dall'inizio la presenza di personale religioso si rivela discreta, efficace ed essenziale, prima con l'ordine delle Canossiane (1902/1907), quindi con le suore Adoratrici del SS. Sacramento (dal gennaio 1908 al 2003), congregazione fondata dal Beato Francesco Spinelli (1853 – 1913). A partire dal 1931, anno in cui l'Opera Pia viene eretta ad ente morale e diventa I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), si aprono nuove prospettive di azione, prima (1932) con la creazione della "Casa S. Giuseppe" per disabili, poi (1933), su progetto dell'ing. Giulio Ceruti, con la costruzione della

Scuola Materna, in capo alla fondazione fino al 2005. Dal 01/01/2003 con la privatizzazione dell'ente la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili è affidata alla Fondazione Opera Pia "SS. Redentore" Onlus. Dal dicembre 2010 è stato altresì istituito come servizio per il territorio il Centro Diurno Integrato per anziani ed infine dal luglio 2012 la struttura si è arricchita di un servizio di fisioterapia aperto agli esterni. A seguire anche il potenziamento dei servizi territoriali: assistenza domiciliare, voucher dimissioni protette, pasti a domicilio. Dal 2019 l'ente ha ottenuto un budget per la gestione della misura regionale RSA Aperta.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D.Lgs, 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa vigente, l'ente del Terzo Settore denominato: "FONDAZIONE REDENTORE ETS", enunciabile anche come "FONDAZIONE OPERA PIA SANTISSIMO REDENTORE ETS", che assume la forma giuridica di Fondazione.

La denominazione può essere utilizzata in tutte le modalità grafiche possibili, senza vincoli di rappresentazione.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ente è obbligato a inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e a farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale è posta nel Comune di Castelverde (CR), Via Gardinali n. 15.

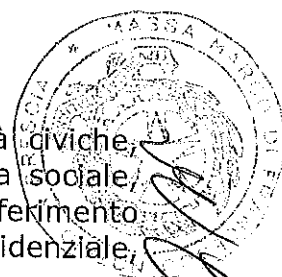
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione senza modifica statutaria, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e Attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (i riferimenti posti al termine di ciascuno dei punti che seguono si riferiscono al testo del D. Lgs. 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno



2016, n. 112, e successive modificazioni - Art 5, c.1, lett. "a";

b) interventi e prestazioni sanitarie - Art 5, c. 1, lett. "b";

c) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - Art 5, c.1, lett. "e";

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - Art 5, c.1, lett. "d";

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore articolo - Art 5, c.1, lett. "i";

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale Art 5, c.1, lett. "h";

g) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - Art 5, c. 1, lett. "q";

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - Art 5, c. 1, lett. "u".

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può aderire ad organismi che ne condividano le finalità e collaborare con enti pubblici e privati, mantenendo piena autonomia statutaria, organizzativa e gestionale e non potendo in alcun caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici o di altri soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie, connesse e diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può attuare tutte le attività strumentali, accessorie, connesse o comunque utili al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Codice del Terzo Settore.

I Redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Inoltre, la Fondazione può:

a) organizzare raccolte fondi pubbliche e private, anche in forma continuativa o occasionale, mediante qualsiasi mezzo consentito dalla legge, ivi compresi strumenti digitali, campagne mediatiche, eventi, iniziative editoriali e piattaforme online;

b) stipulare atti e contratti di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle

proprie attività, tra cui, a titolo esemplificativo: contratti di finanziamento e mutuo; richieste di contributi pubblici o privati; convenzioni con enti pubblici e privati; concessioni amministrative; atti di obbligo; accordi di partenariato; contratti di sponsorizzazione; contratti di rete;

- c) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, ivi compresi comodato, locazione, concessione, abitazione o usufrutto;
- d) promuovere e sottoscrivere protocolli d'intesa, accordi e collaborazioni con fondazioni, associazioni, enti, università, istituti di ricerca, strutture sanitarie e altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- e) sostenere attività di studio e di ricerca mediante erogazione di contributi, premi, borse di studio, assegni di ricerca o altre forme di sostegno economico coerenti con le finalità statutarie;
- f) favorire lo sviluppo di enti, istituzioni e organizzazioni che operino in ambiti affini o complementari a quelli della Fondazione;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di carattere editoriale, formativo, multimediale, informativo e divulgativo, nonché attività commerciali secondarie e strumentali nei limiti consentiti dalla legge;
- h) costituire o partecipare, esclusivamente a scopo di stabile investimento e in funzione strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, a enti o società aventi oggetto analogo, affine o connesso, purché tale partecipazione non comporti modifica sostanziale delle finalità statutarie;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto del principio di non prevalenza e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e svolte nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa applicabile.

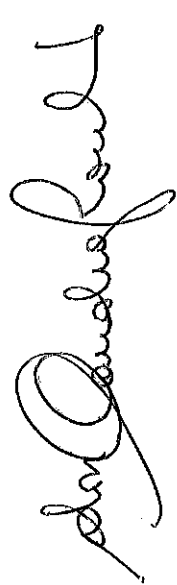
È in ogni caso esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio di attività riservate agli intermediari finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 385/1998, nonché l'esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque vietate dalla normativa vigente.

Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge, dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa e sostenibilità economica.

La Fondazione può pubblicare, anche online, una rivista che costituisce organo di informazione ufficiale della Fondazione.

Art. 4 – Principi e valori fondamentali di riferimento

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.



La Fondazione riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

I principi e i valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività della Fondazione, nonché i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

a) ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, che riconoscono la dignità inviolabile della persona umana, il valore della vita in ogni sua fase, la centralità del bene comune, della solidarietà e della sussidiarietà, promuovendo un modello di cura e di assistenza fondato sul rispetto integrale della persona, sull'attenzione ai più fragili e sulla responsabilità condivisa della comunità nel prendersi cura di chi è nel bisogno;

b) ai principi di uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione dei servizi;

c) alla continuità organizzativa e assistenziale della rete dei servizi di cura ed assistenza, ai criteri di appropriatezza e personalizzazione dei progetti e degli interventi, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni;

d) alla partecipazione dell'utente e della famiglia quale fattore indispensabile per il miglioramento della qualità del progetto e dell'intervento di cura ed assistenza. A tal fine la Fondazione individua adeguate modalità di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

La Fondazione sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro degli operatori, la loro qualità professionale e la loro crescita, la responsabilità e il protagonismo, quali condizioni fondamentali per promuovere una qualità sempre crescente dei servizi rivolti all'utenza, la personalizzazione degli interventi e la partecipazione delle famiglie e della società ai processi e alle attività di cura ed assistenza.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da ogni successivo incremento patrimoniale ed è vincolato in modo permanente al perseguimento delle finalità statutarie.

Esso comprende:

a) i beni mobili e immobili ricevuti in dotazione al momento della prima costituzione o acquisiti successivamente ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate;

b) le somme versate e i beni conferiti in sede di costituzione;

c) le elargizioni, i contributi, le donazioni e i lasciti testamentari di enti o privati espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

d) i fondi raccolti mediante pubbliche sottoscrizioni o campagne di raccolta fondi che siano stabilmente destinati al patrimonio;

e) i proventi delle attività istituzionali o delle attività diverse che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;

f) le rendite e i proventi finanziari che vengano destinati al rafforzamento

patrimoniale;

- g) le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, qualora non destinate alla gestione corrente.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2. Esso non può essere distribuito né direttamente né indirettamente durante la vita dell'ente.

L'accettazione di eredità, legati e donazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità con le finalità statutarie e l'assenza di oneri o condizioni incompatibili con l'interesse della Fondazione.

Il patrimonio può essere investito secondo criteri di prudenza, responsabilità e sostenibilità, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sana e corretta gestione.

Art. 6 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 117/2017, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitale o patrimonio, durante la vita della Fondazione, a fondatori, cofondatori, amministratori, componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari o a terzi, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è integralmente destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o destinati al rafforzamento del patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, sostenibilità e responsabilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o vantaggi economici mediante operazioni che non siano coerenti con le finalità istituzionali o che non siano effettuate a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e non può essere distratto da tali scopi.

Art. 7 – Entrate e Fondo di Gestione

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione, costituito dalle entrate destinate allo svolgimento delle attività statutarie e al funzionamento dell'ente.

Il Fondo di Gestione è alimentato da:

- a) i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b) le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2;

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "FONDAZIONE" at the top and "SA MARCO DI" at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star. There are some handwritten marks over the stamp.

- c) i proventi delle attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017;
- d) i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti e le erogazioni liberali provenienti da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- e) i proventi derivanti da raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione, eventi, iniziative promozionali;
- f) i contributi di benemeriti sostenitori, aderenti o altri soggetti che intendano sostenere le attività della Fondazione;
- g) le somme derivanti da convenzioni, accordi o contratti stipulati con enti pubblici o privati;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e consentita dalla normativa vigente.

Le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio possono essere destinate al Fondo di Gestione solo previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della volontà di eventuali donanti o testatori.

Il Fondo di Gestione è utilizzato esclusivamente per il finanziamento delle attività istituzionali, per il funzionamento della struttura organizzativa e per la realizzazione dei progetti coerenti con le finalità statutarie.

La gestione economica e finanziaria della Fondazione è improntata a criteri di trasparenza, responsabilità, sostenibilità e corretta amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste per gli Enti del Terzo Settore.

Art. 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del

Terzo Settore).

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente applicabile. La composizione, le modalità di nomina, la durata in carica, le competenze e le cause di decadenza dei singoli organi sono disciplinate dai successivi articoli del presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

Tra questi due di diritto tra cui:

numero 1 (uno) nella persona del Parroco pro-tempore della parrocchia di S. Archelao Martire di Castelveverde;

numero 1 (uno) nella persona del Vicario Generale della Diocesi di Cremona o suo delegato.

Gli altri tre membri sono rispettivamente nominati:

numero 1 (uno) dal Sindaco del Comune di Castelveverde;

numero 1 (uno) da S.E. Mons. Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cremona;

numero 1 (uno) nominato dai quattro consiglieri (due di diritto e due nominati come sopra), a maggioranza semplice, tra persone reputate idonee alla funzione per competenza, professionalità, disponibilità e condivisione dei principi di cui all'art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione, così costituito, nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i suoi membri nella prima adunanza convocata dal Presidente uscente. Il Consiglio, così convocato, è presieduto dal Consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano d'età.

Le cariche di Consigliere sono gratuite.

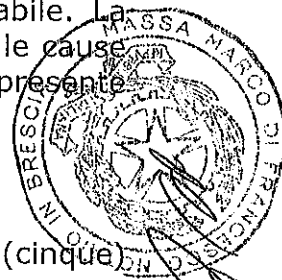
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, per la carica rivestita, può competere il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Essi devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e pongono in essere gli adempimenti di cui all'art. 26, commi 6 e 7, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 11 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del



nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro 30 giorni da tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima, effettuata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, rimane in carica il Consiglio uscente per l'adozione dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili ed urgenti, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, per un massimo di 90 giorni. Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente, o chi per esso (Vice Presidente o Consigliere anziano), entro il termine di cui sopra, comunica ai soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato, richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di competenza entro tale termine.

In caso di inadempienza da parte di uno o più dei soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente il Presidente, o chi per esso, informa entro 5 giorni l'Ente cui spettano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del Codice civile per l'esercizio dei poteri sostitutivi di nomina. La ricostituzione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina e, sino a tale termine, rimane in carica il Consiglio uscente per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili ed urgenti, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, secondo l'art. 10 del presente Statuto, affinché provveda alla nomina in surroga; analogo adempimento deve essere fatto in caso di cessazione dall'incarico per decadenza d'ufficio di cui al comma precedente.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

Il Consiglio decaduto o scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del

nuovo Consiglio.

Art. 13 - Requisiti ed incompatibilità alla carica di Consigliere

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti con esperienza nei settori sanitario, sociosanitario o sociale o amministrativo - contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e realizzano gli adempimenti di cui all'art. 26, commi 6 e 7, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

- a) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
- c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed i dipendenti del Comune di Castelveverde (CR), il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri provinciali dell'Amministrazione Provinciale di Cremona.

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 14 - Convocazioni, adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Si riunisce, di norma, ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta almeno da 3 consiglieri. In caso di necessità, il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.

In fase di insediamento del nuovo Consiglio il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni successivi alla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi

Consiglieri, nei tempi previsti dall'art. 11 dello Statuto.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Direttore Generale della Fondazione, e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura il verbale delle sedute.

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Adozione delle deliberazioni

Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti. Ad inizio di ogni seduta si provvede con appello nominale effettuato dal Presidente per verificare i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, nonché per la verifica del numero legale.

Ai fini del numero legale e della validità delle deliberazioni sono considerati presenti anche i componenti del Consiglio di Amministrazione che partecipino alla riunione a distanza tramite mezzi informatici, telematici o della moderna comunicazione, purché possano liberamente interagire con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nel processo di formazione delle decisioni. Le votazioni si fanno con voto palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi, e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Direttore Generale o di suo delegato, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 16 - Funzioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare le modifiche Statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione, su proposta del Presidente, definendone i poteri gestionali;
- stabilire i criteri di ammissione dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti e

deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione di Benemeriti e Sostenitori;

- approvare e modificare i regolamenti interni;

- definire e aggiornare le linee programmatiche di indirizzo della Fondazione anche mediante l'adozione di un piano pluriennale;

- vigilare sull'andamento generale della gestione;

- deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei propri componenti e dei componenti dell'Organo di Controllo;

- approvare il Budget previsionale annuale;

- approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale;

- deliberare l'accettazione o la rinuncia di donazioni e lasciti che contribuiscano al diretto incremento del patrimonio;

- deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale o ad altri dirigenti e funzionari della Fondazione;

- deliberare in merito a ogni altro atto attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e delibera secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e rappresenta la Fondazione in ogni sede istituzionale, amministrativa e giudiziaria.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Presidente:

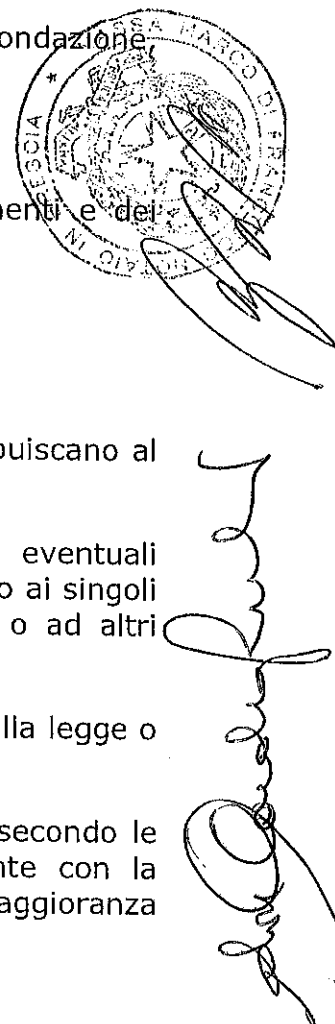
a - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;

b - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c - sovrintende all'attività della Fondazione e vigila sul buon andamento della gestione;

d - esercita i poteri di ordinaria amministrazione e quelli eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione;

e - adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella



Stampa circolare della Fondazione Marco D'Eramo con una firma manoscritta sopra.

prima riunione utile e comunque entro i successivi 90 giorni.

f – decide in merito all'iscrizione e all'esclusione dall'Albo degli Aderenti.

Il Presidente può conferire deleghe specifiche o procure per singoli atti o categorie di atti, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, dal consigliere più anziano per età.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, escluso l'interessato.

Art. 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente o fino alla nomina di un nuovo Vicepresidente. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede a nuova nomina entro trenta giorni.

Il Vicepresidente esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, sia in via generale sia per specifici atti o categorie di atti.

Il Vicepresidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tale veste esercita gli stessi poteri del Presidente limitatamente agli atti ordinari e gestionali, fermo restando che non può modificare le linee strategiche della Fondazione senza previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'esercizio delle proprie funzioni vicarie e degli atti compiuti durante l'assenza del Presidente.

Negli atti compiuti dal Vicepresidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 19 - Il Direttore Generale

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, persona professionalmente qualificata, stabilendone il rapporto giuridico e il trattamento economico. L'incarico, di norma, ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'incarico di Direttore Generale è rinnovabile.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di diploma di Laurea in discipline economiche e/o giuridiche e di requisiti di adeguata

professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione, ovvero l'incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di consigliere dell'Ente.

In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione delega la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Direttore Generale.

Egli assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Presidente, coordina gli uffici e gli organismi della Fondazione ed è responsabile del personale dipendente.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla redazione dei verbali.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione. Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, preposto alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria, alla direzione della struttura amministrativa e alla promozione, organizzazione e realizzazione delle iniziative della Fondazione. Cura, inoltre, la predisposizione delle proposte di determinazioni da sottoporre al Presidente e provvede all'attuazione dei regolamenti e provvedimenti adottati dagli organi competenti. È titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

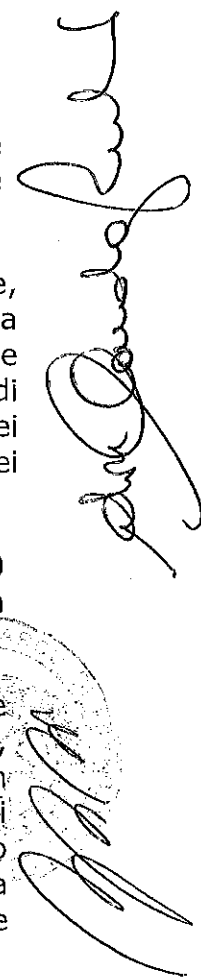
In caso di impedimento temporaneo del Direttore Generale esso potrà essere sostituito con contratto di diritto privato da un Direttore Generale Supplente, proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio di Amministrazione, che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina del Direttore Generale, specificando i tempi della supplenza e le deleghe attribuite. Qualora alla scadenza del periodo individuato persistesse l'impedimento temporaneo del Direttore Generale, la nomina del Direttore Generale Supplente potrà essere prorogata con le medesime modalità sopra esposte.

La nomina del Direttore Generale Supplente potrà essere revocata anticipatamente nel caso venga meno l'impedimento del Direttore Generale ed egli possa riassumere le sue funzioni.

In caso di necessità di urgenza della nomina o della revoca della stessa si potrà procedere ai sensi dell'art. 17, comma terzo, punto e).

Art. 20 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di

A handwritten signature in dark ink is written vertically along the right margin of the page. To the left of the signature, there is a circular official stamp, partially obscured by the signature and the text of the document. The stamp appears to contain some text and a central emblem, but it is not clearly legible.

Cremona è scelto tra persone aventi i requisiti di legge per esercitare la Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e può essere monocratico o collegiale.

In caso di organo collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti;

In caso di organo monocratico, può essere nominato anche un eventuale sostituto.

Ad esso può essere attribuita anche la funzione di Organo di Revisione Legale dei Conti di cui al successivo articolo 21. In caso di nomina, esso è formato da un revisore legale dei conti

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile e iscritte nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, salvo dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, subentra il supplente più anziano, o il sostituto se si tratta di organo monocratico. I membri possono essere riconfermati. Indipendentemente dalla data di insediamento, i mandati dei componenti scadono contestualmente alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio rispetto alla delibera di nomina.

All'Organo di Controllo spetta un'indennità per la carica ricoperta, oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. 231/2001, se applicabile;
- b. verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo corretto funzionamento; qualora non sia nominato un revisore legale dei conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c. ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, su decisione del Consiglio di Amministrazione;
- e. monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- f. attesta che il bilancio sociale, se redatto, è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017, dando conto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo, anche individualmente, possono procedere in qualsiasi momento a ispezioni e controlli. A tal fine possono richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni o su specifici affari.

Tutti gli accertamenti devono essere riportati nell'apposito libro delle verifiche dell'Organo di Controllo.

Art. 21 – Organo di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Cremona e scelto tra persone aventi i requisiti di legge per esercitare la Revisione Legale dei conti solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, o qualora il Consiglio lo ritenga opportuno. In caso di nomina, esso è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui all'art. 20.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti verifica, nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime, mediante apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio.

L'incarico dell'Organo di Revisione Legale dei Conti dura tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

Art. 22 – Libri dei Verbali e Libri Sociali obbligatori

I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo competente e dal verbalizzante.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche.

Art. 23 – Bilancio e scritture contabili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti contabili e di bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e alle linee guida emanate dai decreti ministeriali per gli Enti del Terzo Settore.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dallo stesso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio deve inoltre approvare, in ogni esercizio sociale, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, nei documenti di bilancio o nella nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 24 – Bilancio Sociale

La Fondazione redige il bilancio sociale allo scopo di:

- a) consentire agli interlocutori (stakeholders) di conoscere il grado di perseguimento della missione e, in prospettiva più generale, le responsabilità, gli impegni assunti e i risultati conseguiti;
- b) costituire un documento informativo per terzi, utile alla valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati prodotti nel tempo;
- c) favorire lo sviluppo di processi interni di rendicontazione, valutazione e controllo dei risultati, contribuendo a una gestione più efficace e coerente con i valori della missione.

Ai fini del presente articolo e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione può costituire un Gruppo di Lavoro incaricato della redazione del bilancio sociale, assicurando il rispetto dei principi di rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni necessarie, nonché lo sviluppo delle attività di coinvolgimento dei soci e di diffusione del documento.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio sociale e ne approva i contenuti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, assicurando il rispetto delle norme e linee guida previste dalla normativa vigente.

Art. 25 – Albo d'oro

L'Albo d'oro contiene l'elenco dei Benemeriti, Sostenitori e Aderenti.

L'Albo è custodito nella sede della Fondazione ed è pubblico per la consultazione.

Art. 26 – Benemeriti, Sostenitori, Aderenti

Sono nominati Benemeriti gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, nonché le persone fisiche e giuridiche, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante, secondo la misura periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, e siano destinate all'incremento del Fondo patrimoniale o al sostegno delle attività istituzionali della Fondazione oppure abbiano contribuito con la loro attività ad acquisire elevate benemeritenze nei confronti della Fondazione.

La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Benemeriti.

Sono nominati Sostenitori gli enti pubblici o privati e le persone fisiche o giuridiche, italiani o stranieri, che contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione mediante un'elargizione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante attività, anche professionali, di particolare rilievo a favore della Fondazione.

Sono Aderenti i soggetti che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al loro perseguimento secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Le modalità di ammissione, i diritti, gli eventuali obblighi e le cause di decadenza dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti sono disciplinati da apposito

regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 27 – Nuove adesioni, esclusione e recesso Benemeriti, Sostenitori e Aderenti.

Le nuove adesioni dei Benemeriti e dei Sostenitori sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina, di volta in volta, in relazione alla natura e all'entità del sostegno erogato, l'iscrizione nel registro dei Benemeriti ovvero in quello dei Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei Benemeriti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti interni. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di esclusione:

- a. condotta incompatibile con il dovere di leale collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- b. interdizione o inabilitazione;
- c. condanna con sentenza passata in giudicato a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione è altresì deliberata nei seguenti casi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo intervenuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Benemeriti e i Sostenitori possono recedere in ogni momento dalla loro qualifica ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni già assunte. Il recesso deve essere comunicato alla Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 giorni. In ogni caso, l'esclusione o il recesso non comportano la restituzione delle somme versate né danno diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte della Fondazione.

L'iscrizione all'Albo degli Aderenti e la loro eventuale esclusione, per le medesime fattispecie previste per i Benemeriti e i Sostenitori, sono decise dal Presidente motu proprio, fatto salvo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Art. 28 – Durata della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora lo scopo della Fondazione diventi impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio risulti insufficiente, o non sia possibile esperire procedure di trasformazione, o si verifichino cause di estinzione previste dalla legge, la Fondazione sarà estinta e liquidata.

La liquidazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a

nominare uno o più liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio stesso.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

La destinazione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dalla Autorità competente.

Art. 30 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.



Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 1 Segue
Visura n.: T154841/2026

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di CREMONA	
Soggetto individuato	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO sede in CASTELVERDE (CR) (CF: 80004230191)	

1. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI			
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		29	88	503			C/1	3	33m ²	Totale: 41 m ²	Euro 739,67	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 19 Piano T VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 21/02/2024 Pratica n. CR0029794 in atti dal 21/02/2024 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 29794.1/2024)	

Totale: m² 33 Rendita: Euro 739,67

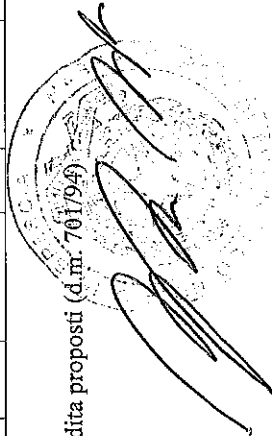
Intestazione degli immobili indicati al n.1

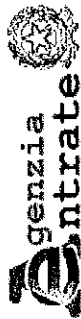
N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO		80004230191*	(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA				
VARIAZIONE del 10/12/2004 Pratica n. CR0088058 in atti dal 10/12/2004 DIVISIONE-AMPLIAMENTO-RISTRUTTURAZIONE (n. 14117.1/2004)				

2. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		29	663	501			C/2	2	33m ²	Totale: 125 m ²	Euro 66,47	VIA DEI GERANI n. CM Piano T AMPLIAMENTO del 29/12/2025 Pratica n. CR0086130 in atti dal 29/12/2025 AMPLIAMENTO (n. 86130.1/2025)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
Totale: m² 33 Rendita: Euro 66,47





Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 2 Segue
Visura n.: T154841/2026

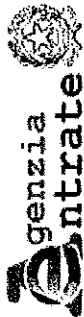
Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO AMPLIAMENTO del 29/12/2025 Pratica n. CR0086130 in atti dal 29/12/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.5608194.29/12/2025 AMPLIAMENTO (n. 86130.1/2025)	80004230191*	(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA			

3. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI				
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		29	81	1			A/3	2	6,5 vani	Totale: 191 m² Totale escluse aree scoperte**: 191 m²	Euro 245,06	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 11 Piano T - 1 - 2	
2		29	87	2			B/7	2	1.428m³	Totale: 236 m²	Euro 737,50	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 17 Piano T - 1	
3		29	95 96				B/5	2	3.273m³	Totale: 804 m²	Euro 2.873,63	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 21 Piano T - 1	
4		29	211				E/3				Euro 232,41 Lire 450.000	VIA BERGAMO n. CM Piano T	Notifica

Immobile 4: Notifica: Notifica in corso con protocollo n. 132519 del 04/12/2001
Totale: vani 6,50 m³ 4.701 Rendita: Euro 4.088,60



Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 3 Segue

Visura n.: T154841/2026

Intestazione degli immobili indicati al n.3

DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
N.	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO		80004230191*	(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA	RETTIFICA DI INTESAZIONE ALL'ATTUALITA' del 04/02/2003 Pubblico ufficiale MARCHESI Sede CREMONA (CR) Repertorio n. 96193 - UR Sede CREMONA (CR) Registrazione n. 312 registrato in data 13/02/2003 - RETT. INTESAZ. Voltura n. 6921.1/2004 - Pratica n. CR0083531 in atti dal 26/11/2004			

4. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Fabbricati

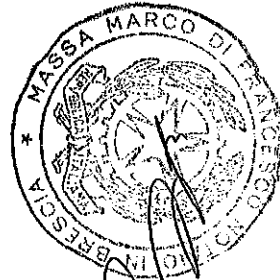
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		29	87	505			D/I				Euro 101,60	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 11 Piano I UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del 29/12/2025 Pratica n. CR0086132 in atti dal 29/12/2025 UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE (n. 86152.1/2025)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

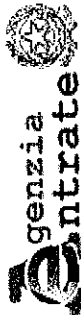
Totale: Rendita: Euro 101,60

Intestazione degli immobili indicati al n.4

DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
N.	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO		80004230191*	(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA	UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del 29/12/2025 Pratica n. CR0086132 in atti dal 29/12/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1 REGISTRO UFFICIALE.5608204.29/12/2025 UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE (n. 86132.1/2025)			



[Handwritten signature]



Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 4 Segue

Visura n.: T154841/2026

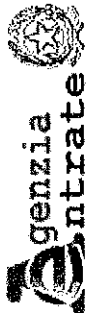
5. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		29	92	502			B/I	U	12.574m³	Totale: 3464 m²	Euro 9.740,95	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 11 Piano T-1 - 2-3	Annotazione
			93	502								VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 20/01/2021 Pratica n. CR0001922 in atti dal 20/01/2021 VARIAZIONE	
			94	502								TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 1030.1/2021)	
2		20	273	501			B/I	U	38.529m³	Totale: 10036 m²	Euro 29.848,03	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 11 Piano S1-T - 1-2 - 3-4	Annotazione
			274	501								VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 20/01/2021 Pratica n. CR0001923 in atti dal 20/01/2021 VARIAZIONE	
			81	503								TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 1031.1/2021)	
			83	503									
			84	503									
			87	504									
			88	504									

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 2: Annotazione: -classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Totale: m² 51.103 Rendita: Euro 39.588,98

Intestazione degli immobili indicati al n.5

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO	80004230191*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA		FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 13/08/2014 Pratica n. CR0059166 in atti dal 13/08/2014 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 19060.1/2014)	



Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 5 Segue
Visura n.: T154841/2026

6. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		20 29	344 87 87 87 87	506 507 508 509			C/7	U	830m ²	Totale: 888 m ²	Euro 1.457,44	VIA MONSIGNOR PIETRO GARDINALI n. 11 Piano T-1 UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del 29/12/2025 Pratica n. CR0086131 in atti dal 29/12/2025 UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE (n. 86131.1/2025)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Totale: m² 830 Rendita: Euro 1.457,44

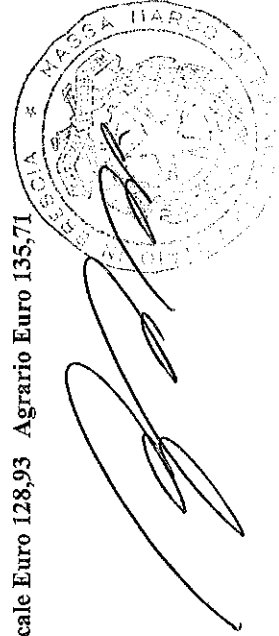
Intestazione degli immobili indicati al n.6

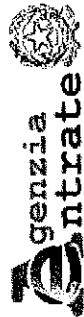
N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del 29/12/2025 Pratica n. CR0086131 in atti dal 29/12/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.5608217.29/12/2025 UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE (n. 86131.1/2025)	80904230191*	(1) Proprietà 1/1

7. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Reddito Dominicale Agrario	Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1	20	343		-	SEMIN IRRIG 01	1 31 39	IG63B 14B	Euro 128,93 Euro 135,71	FRAZIONAMENTO del 24/12/2025 Pratica n. CR0086073 in atti dal 24/12/2025 presentato il 24/12/2025 (n. 86073.1/2025)	

Totale: Superficie 1.31.39 Redditi: Dominicale Euro 128,93 Agrario Euro 135,71





Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 6 Segue
Visura n.: T154841/2026

Intestazione degli immobili indicati al n.7

INVESTIZIONE DEGLI IMMOBILIARI INDICATI AL N. 7		
N.	DATI ANAGRAFICI	DIRITTI E ONERI REALI
1	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO	CODICE FISCALE 80004230191* (1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 24/12/2025 Pratica n. CR0086073 in atti dal 24/12/2025 Protocollo NSD n. ENTRATE AGEV-STI.REGISTRO UFFICIALE.5586512.24/12/2025 presentato il 24/12/2025 (n. 86073.1/2025)		

8. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Terreni

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
N.	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito		Dati derivanti da
						ha are ca		Dominicale	Agrario	Dati Ulteriori
1	20	128		-	SEMIN IRRIG 01	00 60	IG63B I4B	Euro 0,59 Lire 1.140	Euro 0,62 Lire 1.200	VARIAZIONE D'UFFICIO del 28/07/1980 in atti dal 10/04/1984 (n. 581)
2	29	625		-	AREA RURALE	03 95				VARIAZIONE D'UFFICIO del 16/09/2009 Pratica n. CR0091911 in atti dal 16/09/2009 (n. 1762.1/2009) Annotazione

Immobile 2: Annotazione: di immobile: sr ; di stadio: rettifica della destinazione a seguito di verifica d'ufficio

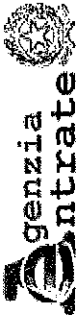
Totale: Superficie .04.55 Redditi: Dominicale Euro 0,59 Agrario Euro 0,62

Intestazione degli immobili indicati al n.8

DATI ANAGRAFICI			CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
N.	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO		80004230191*		(1) Proprietà 1/1	
DATI DERIVANTI DA						
Atto del 04/02/2003 Pubblico ufficiale MARCHESI GIAN CARLO Sede CREMONA (CR) Repertorio n. 96193 - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Trascrizione n. 1285.1/2003 Reparto PI di CREMONA in atti dal 19/02/2003						

9. Immobili siti nel Comune di CASTELVERDE (Codice B129) Catasto dei Terreni

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
N.	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito		Dati derivanti da
						ha are ca		Dominicale	Agrario	Dati Ulteriori
1	20	271		-	SEMIN IRRIG 01	03 70	IG63B I4B	Euro 3,63	Euro 3,82	FRAZIONAMENTO del 24/02/2004 Pratica n. CR0008503 in atti dal 24/02/2004 (n. 8503.1/2004)



Direzione Provinciale di Cremona
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 20/03/2026

Data: 20/03/2026 Ora: 11.49.25 pag: 7 Fine

Visura n.: T154841/2026

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati Ulteriori
2	20	272		-	SEMIN IRRIG 01	97 64	I4B IG63B	Euro 95,81	Euro 100,85	FRAZIONAMENTO del 24/02/2004 Pratica n. CR0008503 in atti dal 24/02/2004 (n. 8503.1/2004)

Totale: Superficie 1.01.34 Redditi: Dominicale Euro 99,44 Agrario Euro 104,67

Intestazione degli immobili indicati al n.9

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FONDAZIONE OPERA PIA S.S. REDENTORE ENTE MORALE DI DIRITTO PRIVATO	80004230191*	(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 24/02/2004 Pratica n. CR0008503 in atti dal 24/02/2004 (n. 8503.1/2004)			

Totale Generale: vani 6,50 m² 896 m³ 55.804 Rendita: Euro 46.042,76

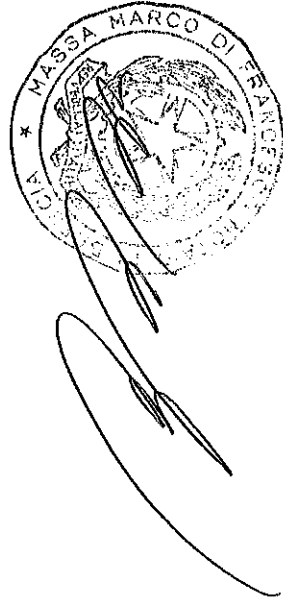
Totale Generale: Superficie 2.37.28 Redditi: Dominicale Euro 228,96 Agrario Euro 241,00

Unità immobiliari n. 15

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura telematica



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Brescia, 27/03/2026